

**COMUNE DI MONTEGALDA**  
**Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA**  
**PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO**

Approvato con delibera di Giunta comunale n° \_\_ di reg. del

## INDICE

<b>ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 2 – DEFINIZIONI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 3 – COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>pag. 4</b>
<b>ART. 4 – GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>pag. 4</b>
<b>ART. 5 – ATTO DI INCARICO</b>	<b>pag. 4</b>
<b>ART. 6 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ART. 7 – ATTIVITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTI ESTERNI</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ART. 8 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ART. 9 - CALCOLO DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ART. 10 - CALCOLO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE (FP) E RIPARTIZIONE TRA LE ATTIVITÀ (FP SINGOLO)</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ART. 11 - RIPARTIZIONE DEL FP TRA I DIPENDENTI – INCENTIVO PREVENTIVO E CONSUNTIVO</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 12 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 13 – UTILIZZO DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 14 – ABILITAZIONE ALLA FIRMA DEI PROGETTI</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 15 – PROPRIETÀ DEI PROGETTI</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART.16 – ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART. 17 – NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>pag. 8</b>

## **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dal D.L 90/2014 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").
2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.
3. Si specifica che l'incentivo così determinato si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione comunale (compresi oneri riflessi ed eventuali spese necessarie per sopralluoghi effettuati dal R.U.P., dal Direttore Lavori o da loro collaboratori presso i cantieri).
4. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
5. Le somme descritte nei precedenti commi devono essere previste all'interno del quadro tecnico-economico (Q.T.E.) e fanno carico direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione di ogni singolo lavoro e/o opera pubblica. L'accantonamento della somma di incentivazione è autorizzato con l'atto di approvazione della prima fase progettuale, qualunque essa sia.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.
  - "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP viene individuato dal Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici. Il RUP propone, al Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
  - "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
  - "UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI": composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di cantiere e dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve essere istituito con provvedimento dell'Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP.
  - "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
  - "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010.
  - "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio indicato al successivo ART. 4.
  - "COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO": l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza).

- “OPERA” o “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- “FONDO”: fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006
- “FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

2. Sono soggette a incentivazione le attività di progettazione, costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, nonché di adeguamento alle norme di sicurezza, anche di presidio, di ingegneria naturalistica e di difesa ambientale relativamente a lavori e opere rientranti nell’allegato I al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

3.

### **ART. 3 – COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO**

1. Il Fondo di cui al presente Regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L’entità del Fondo viene stabilita all’inizio dell’anno sulla base del costo preventivato dei progetti delle opere e dei lavori pubblici compresi nell’elenco annuale dei lavori pubblici.

2. Il medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1/4/1999 e dall’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

### **ART. 4 – GRUPPO DI LAVORO**

1. Per ogni opera o lavoro per la cui realizzazione spetti l’incentivo di cui al presente Regolamento, il Responsabile dell’Ufficio tecnico nomina, con apposita determinazione, il Gruppo di progettazione ed esecuzione (c.d. Gruppo di lavoro), provvedendo contemporaneamente all’impegno della spesa relativa al Fondo.

2. Al fine di procedere alla progettazione, realizzazione e collaudo dell’opera/lavoro è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.

3. Ogni modifica della composizione del Gruppo deve essere approvata con determina del Responsabile dell’ufficio tecnico.

4. La determinazione di nomina del Gruppo di lavoro deve essere formalizzata prima dell’avvio delle relative attività.

1. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di collaudatore o che fanno parte dell’ufficio della direzione lavori ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell’Amministrazione, o di altri Enti Pubblici. In ogni caso alla ripartizione dell’incentivo possono partecipare esclusivamente i dipendenti dell’Ente.

### **ART. 5 - ATTO DI INCARICO**

1. Nell’atto di incarico viene:

- a) Individuata l’opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;

- b) Identificato l'importo del costo preventivato dell'opera o del lavoro;
  - c) Stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento;
  - d) Fissato il termine da assegnare al Gruppo di Lavoro per la consegna dei progetti (preliminare, definitivo, esecutivo) e per l'esecuzione e collaudo dei lavori;
  - e) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), la figura professionale ed i compiti assegnati, individuando altresì le funzioni di supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza;
  - f) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.
2. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, modificate a consuntivo ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei componenti il Gruppo di Lavoro.

#### **ART. 6 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI**

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per la progettazione.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
4. Spetta al dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, avendo cura di segnalare, in particolare, il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **ART. 7 – ATTIVITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTI ESTERNI**

1. Previa verifica dell'assenza all'interno della propria pianta organica di professionalità adeguate e che a tale carenza non si possa sopperire con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane, gli incarichi di progettazione possono essere conferiti a professionisti esterni.
2. Nell'ipotesi disciplinata al precedente comma, viene riconosciuta solamente la quota incentivante prevista per il R.U.P.. Le altre quote del fondo incentivante, sono devolute in economia, costituendo un risparmio per l'amministrazione.
3. In caso di svolgimento della c.d. "*fase di progettazione*" solo parzialmente all'esterno, al R.U.P., al Gruppo di Lavoro e ai collaboratori, possono essere liquidate esclusivamente le quote parte relative all'attività di progettazione svolta all'interno.

#### **ART. 8 - QUANTIFICAZIONE DEL FONDO**

1. Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e, pertanto, iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera/lavoro.
2. Fermo restando quanto pattuito anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 114/2014, le parti definiscono di quantificare il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri e modalità di seguito riportati:

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	ALIQUOTA MASSIMA DA APPLICARSI IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' OPERA	
	ELEVATA	ORDINARIA
DA €0 A €200.000	2,00%	2,00%
DA €200.001 A €500.000	1,95%	1,90%
DA €500.001 A €1.000.000	1,90%	1,85%
OLTRE €1.000.000	1,85%	1,80%

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, la complessità dell'opera è così determinata:

- complessità elevata: edifici, impianti o infrastrutture e loro pertinenze informati a elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche o anche interventi in ambienti ove sussistano vincoli di qualsiasi genere (es. paesaggistico, monumentale, PAI, idrogeologico, forestale, etc);

- complessità ordinaria: edifici o infrastrutture e loro pertinenze informati a medio o basso impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche e comunque privi di vincoli di qualsivoglia natura.

4. Il Fondo sarà finanziato unitamente al finanziamento del quadro economico dell'opera o lavoro.

#### ART. 9 - CALCOLO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

#### ART. 10 - CALCOLO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE (FP) E RIPARTIZIONE TRA LE ATTIVITÀ (FP SINGOLO)

1. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione; ad esso viene aggiunto l'IRAP, fermo restando il rispetto del limite massimo dell'importo del FP come sopra determinato (come chiarito da Corte dei Conti – sez. Sardegna- n. 27 del 29.03.2012).

2. Il FP è ripartito dal Responsabile dell'Ufficio tecnico in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FP singoli) per le attività e nella misura sotto indicate:

Attività	%	
Responsabile del procedimento (se dotati di collaboratori) il 10% è destinato ai collaboratori	50,00%	80,00%
Progettazione (se dotati di collaboratori) il 30% è destinato ai collaboratori	14,00%	
Coordinatore sicurezza in progettazione	2,00%	
Direzione lavori e collaudi (se dotati di collaboratori) il 30% è destinato ai collaboratori	10,00%	
Coordinatore sicurezza in esecuzione (se dotati di collaboratori il 30%) è destinato ai collaboratori	2,00%	
Collaudo o redazione del certificato di regolare esecuzione	2,00%	
Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali	20,00%	
Totali	100,00%	

La percentuale della progettazione è a sua volta così ripartita:

Progettazione preliminare: 4%

Progettazione definitiva: 5%

Progettazione esecutiva: 5%

3. Nel caso una o più attività non vengano svolte (es. progettazione preliminare), oppure siano interamente affidate all'esterno, la relativa quota non viene distribuita e costituisce economia di spesa.

4. Qualora invece solamente una o più fasi delle attività comprese nelle attività di cui sopra siano affidate a professionisti esterni, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, l'ammontare del FP singolo viene ridotto della quota corrispondente alle prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione, in proporzione alla loro incidenza rispetto alla prestazione effettuata internamente, facendo riferimento, se possibile, al DM n. 143/2013; queste quote costituiscono economie di spesa.

5. Nel caso di varianti derivanti da errore progettuale il FP singolo viene decurtato di un importo in proporzione all'ammontare della variante sull'importo originario dei lavori; tale importo costituisce economia di spesa.

6. In ogni caso il FP singolo viene ridotto in proporzione allo scostamento dei tempi inizialmente previsti, nel caso di scostamento dei tempi di:

- progettazione rispetto a quanto indicato nell'atto di incarico,
- esecuzione rispetto a quanto previsto nel progetto, fatte salve le proroghe ed i tempi aggiuntivi assegnati con le varianti non riconducibili ad errore progettuale, nonché delle sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice,
- collaudo rispetto ai tempi assegnati nell'atto di incarico.

#### **ART. 11 - RIPARTIZIONE DEL FP TRA I DIPENDENTI – INCENTIVO PREVENTIVO E CONSUNTIVO**

1. La ripartizione del FP singolo è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale (ove presente), previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità dell'opera.

2. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

#### **ART. 12 - LIQUIDAZIONE DEL FP**

La liquidazione dei FP singoli avviene in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, all'affidamento dei lavori, la seconda, pari al 50% dell'importo dovuto, ad avvenuto collaudo dell'opera.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **ART. 13 - UTILIZZO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE**

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

#### **ART. 14 - ABILITAZIONE ALLA FIRMA DEI PROGETTI**

1. I dipendenti incaricati delle attività di progettazione dovranno essere muniti dell'abilitazione professionale o altro specifico titolo, nel rispetto delle normative vigenti.

2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione professionale, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora, ai sensi dell'art. 253 comma 16 del D.Lgs. n. 163/2006, risultino

inquadri in un profilo professionale tecnico, abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione per almeno cinque anni presso un'amministrazione aggiudicatrice tenuta ad applicare la normativa del codice dei contratti.

### **ART. 15 - PROPRIETÀ DEI PROGETTI**

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico Comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, sollevando, comunque, da ogni e qualsiasi responsabilità i progettisti stessi per le modifiche o varianti apportate.

### **Art. 16 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE**

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative.

Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione.

Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

### **ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto riguarda la definizione delle modalità, dei criteri e dei tempi di svolgimento delle procedure di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, si dà atto che, per il periodo pregresso, pur in assenza di più specifiche previsioni del precedente regolamento, restano comunque in vigore i principi fondamentali stabiliti dal D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. incidenti sulla possibilità stessa di procedere ad incentivazioni, con particolare riferimento ai termini e condizioni per l'ammissibilità delle varianti ed al caso specifico della sopravvenienza di errori od omissioni che pregiudichino la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione

2. Il calcolo del fondo incentivante dovrà essere rapportato esclusivamente alla base di gara. In nessun caso potrà essere parametrato all'importo oggetto del contratto, né a quello risultante dallo stato finale dei lavori.

3. Ad integrazione e sostituzione di quanto disciplinato nel presente Regolamento si precisa che non verrà corrisposto il fondo incentivante nel caso in cui l'*iter* dell'opera o del lavoro, espletata la procedura di gara correttamente (bando o lettera di invito), non sia giunto almeno alla fase di aggiudicazione.

4. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

### **ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento sostituisce ogni altro articolo contenuto in un Regolamento comunale precedente (in particolare abroga gli articoli da \_\_\_ del Regolamento Uffici e Servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. \_\_ del \_\_\_\_ ) ed entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.